iBi CONSULTING®
TAX | LEGAL | AND MORE

PREGIATISSIMI
SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Seregno, 24 marzo 2020

OGGETTO: **Circolare informativa ai Clienti n. 3/2020 - aiuti economici per Covid-19**

Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore.
(Henry Ford)

Gentili Clienti,

Covid-19 ha generato una situazione completamente nuova e inusuale nella nostra società. Purtroppo l'escalation della pandemia sta comportando gravi perdite di vite umane e, sul piano economico, è necessario prepararsi ad utilizzare le misure economiche prese dalle autorità per supportare il sistema Italia. Con la Newsletter n. 2/2020 Vi abbiamo illustrato tutte le misure economiche introdotte dal Governo. Ora, siamo pronti ad aiutarvi, consigliarvi ed assistervi per l'ottenimento delle agevolazioni che nella presente circolare si analizzano sotto l'aspetto pratico e operativo.

SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA

I titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa possono sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a €. 250.000 e in possesso d'indicatore ISEE non superiore a €. 30.000. È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PMI

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data. Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. È in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID. La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E INDENNITÀ DI 600 EURO

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie; ha previsto anche un'indennità di 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito, a favore di professionisti e collaboratori, lavoratori stagionali, lavoratori del turismo e delle terme, dell'agricoltura e anche lavoratori dello spettacolo. In attesa dell'approvazione della circolare ufficiale e di istruzioni da parte dei ministeri vigilanti, INPS ha emanato venerdì 20 marzo i documenti qui allegati (ALLEGATO 1 e 2) ai quali si rimanda.
Tutte le agevolazioni verranno riconosciute, su domanda degli interessati, ed erogate dall'Inps che controllerà il rispetto del limite di spesa indicato nel decreto per ciascuna categoria.

Via Montello, 1
20831 Seregno (MB)
T +39 0362 221858
F +39 0362 230647
E info@ibiconsulting.it
PEC ibiconsulting@legalmail.it
CF 01958360156
PI 00727520967
RI 01958360156
REA MB-1884641

IBI CONSULTING SRL - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - WWW.IBICONSULTING.IT
Capitale sociale: 10.000,00 euro interamente versati

CREDITO D'IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

L'articolo 65 D.L. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi). **La risoluzione 13/E/2020** introduce il codice tributo attraverso il quale spendere tale credito, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24: si tratta del "**6914**" denominato "**Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**". L'elemento più interessante del provvedimento di prassi è l'indicazione del fatto che "Il codice tributo "6914" **è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020**" e quindi è confermata la spendibilità (pressoché) immediata di tale credito. Si precisa che, nel caso di locazione di più unità, si dovrebbe calcolare il bonus solo sulla frazione di canone imputato al C/1. Inoltre, il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020, ossia le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. La ratio del legislatore è evidentemente legata al fatto che queste attività hanno continuato la propria attività, quindi sono quelle che, almeno dal punto di vista economico, dovrebbero aver subito il danno minore in questa prima fase di emergenza. Superfluo affermare che presupposto per l'ottenimento del credito d'imposta sia la circostanza di essere conduttori in un contratto di locazione in corso di validità, non risolto e non scaduto. Anche un contratto cessato nel corso del mese di marzo dà diritto al credito d'imposta conseguente, facendo riferimento al canone previsto per tale frazione di mensilità. Non viene peraltro richiesto che il canone di locazione debba essere necessariamente pagato; quindi esso spetta anche ai conduttori non in regola con le obbligazioni nei confronti del locatore.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'Inps, con il messaggio n. 1287 (ALLEGATO 3), di prima illustrazione degli ammortizzatori sociali, fa ricadere nel campo della cassa integrazione in deroga «tutti i datori di lavoro privati ..., esclusi quelli rientranti nel campo di applicazione della Cigo, Fis e Fondi di solidarietà». Si rammenta che gli ammortizzatori in vigore, da attivare secondo il tipo di contribuzione INPS alla quale si versa, sono i seguenti: CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA; FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE UNIVERSALE (+ di 5 dipendenti); FONDO DI SOLIDARIETÀ

Via Montello, 1
20831 Seregno (MB)
T +39 0362 221858
F +39 0362 230647
E info@ibiconsulting.it
PEC ibiconsulting@legalmail.it
CF 01958360156
PI 00727520967
RI 01958360156
REA MB-1884641

IBI CONSULTING SRL - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - WWW.IBICONSULTING.IT
Capitale sociale: 10.000,00 euro interamente versati

FSBA PER LE AZIENDE ARTIGIANE; CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (disciplinata con regole Regionali), per datori di lavoro esclusi da quanto sopra.

Gli interventi sono attivabili fino a un massimo di 9 settimane, a partire retroattivamente dal 23 febbraio (qualora si abbia effettivamente sospeso l'attività lavorativa) e fino al 31 agosto 2020. Per accedere alle tutele sopra elencate, i dipendenti dovevano risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020 e l'accesso agli ammortizzatori sociali non è contemplato per quei lavoratori che stanno continuando a rendere la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working. La somma indennizzata mediante i suddetti ammortizzatori sociali sarà pari all'80% della retribuzione normale persa, con un massimale pari a € 940,00 lordi in caso di retribuzione inferiore o uguale a € 2.159,48 e pari a € 1.130,00 lordi in caso di retribuzioni superiori.

Cigo, possibile il pagamento diretto senza giustificare le difficoltà

L'Inps, con il messaggio n. 1287/2020, ha chiarito che è ammesso il pagamento diretto della cassa integrazione. Nel messaggio viene chiarito che sia per la cassa integrazione ordinaria sia per l'assegno ordinario del Fondi di integrazione salariale la modalità normale di erogazione delle prestazioni è tramite conguaglio su Uniemens. Tuttavia, in considerazione del momento di emergenza Covid-19, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che l'azienda debba comprovare le difficoltà finanziarie. Con riguardo alla richiesta di assegno ordinario del Fis, nei casi in cui l'accesso alla prestazione sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda. Viene, inoltre, precisato che l'istruttoria degli strumenti utilizzati sarà molto veloce non applicandosi il pagamento del contributo addizionale, il limite delle 52 settimane nel biennio mobile, il limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile, il limite di un terzo delle ore lavorabili.

Cassa in deroga, istanze alle Regioni

L'Inps, con il messaggio n. 1287/2020 ha indicato che le domande di Cigo con causale "Covid-19 nazionale", per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e per una durata massima di 9 settimane, siano presentate con le consuete modalità. Mentre le domande per il Fis potranno essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, esclusivamente online sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "aziende, consulenti e professionisti", alla voce "servizi per aziende e consulenti", opzione "Cig e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "emergenza Covid-19 nazionale".

Via Montello, 1
20831 Seregno (MB)
T +39 0362 221858
F +39 0362 230647
E info@ibiconsulting.it
PEC ibiconsulting@legalmail.it
CF 01958360156
PI 00727520967
RI 01958360156
REA MB-1884641

IBI CONSULTING SRL - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - WWW.IBICONSULTING.IT
Capitale sociale: 10.000,00 euro interamente versati

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

E' stata disposta la sospensione generale dei versamenti dal 16 al 20 marzo 2020. Inoltre:

- Per le imprese che non hanno superato il limite di 2milioni di euro di ricavi o compensi nel 2019: è disposta la sospensione di tutti i versamenti con scadenze comprese tra l'8 marzo e il **31 marzo**. Questi versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020.
- Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator: è disposta la sospensione di tutti i versamenti con scadenze comprese tra il 21 febbraio e il **30 aprile**. Questi versamenti si dovranno effettuare, come indicato al punto precedente.
- Per le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori: la sospensione dei termini è prevista fino al **31 maggio** 2020. In questo caso i versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (l'IVA di marzo entro il 1° giugno 2020) o rateizzati in un massimo di 5 rate a partire da giugno.

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Le Certificazioni Uniche (CU) dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo. E' stabilita la sospensione degli altri adempimenti tributari, che scadono tra 1'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020. Il principale adempimento coinvolto dalla "sospensione" è la **dichiarazione IVA**, il cui termine di presentazione, per il periodo d'imposta 2019, viene differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, senza che questo possa configurare un comportamento sanzionabile. Anche la presentazione del **modello "TR"** relativo al primo trimestre 2020, prevista per il 30 aprile 2020, potrà essere differita al 30 giugno 2020, senza che ciò comporti la perdita del diritto al rimborso infrannuale. Resta, però, fermo che l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale o trimestrale, oltre il limite di 5.000 euro, richiede la preventiva presentazione del modello dichiarativo o del "TR".

Via Montello, 1
20831 Seregno (MB)
T +39 0362 221858
F +39 0362 230647
E info@ibiconsulting.it
PEC ibiconsulting@legalmail.it
CF 01958360156
PI 00727520967
RI 01958360156
REA MB-1884641

Gli altri principali adempimenti differiti al 30 giugno 2020, in ossequio al DL 18/2020, sono:

- la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il primo trimestre 2020 (anche se il termine del 31 maggio 2020, in quanto domenica, già risultava differito al 1° giugno);
- l'esterometro relativo al primo trimestre 2020 (termine del 30 aprile 2020, per effetto delle modifiche alla periodicità della comunicazione ex art. 16 comma 1-bis del DL 124/2019);
- i modelli INTRASTAT mensili (in scadenza il 25 marzo 2020, il 27 aprile 2020 e il 25 maggio 2020) e trimestrali (in scadenza il 27 aprile 2020).

SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 8.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020: la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020; la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

*** *** ***

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi richiesta di ulteriore informazione o chiarimento e per valutare, nel concreto, le Vostre specifiche esigenze.

L'occasione è gradita per inviarVi i più cordiali saluti.

per IBI CONSULTING STP

dott. Pietro Izzo



Via Montello, 1
20831 Seregno (MB)
T +39 0362 221858
F +39 0362 230647
E info@ibiconsulting.it
PEC ibiconsulting@legalmail.it
CF 01958360156
PI 00727520967
RI 01958360156
REA MB-1884641

IBI CONSULTING SRL - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - WWW.IBICONSULTING.IT
Capitale sociale: 10.000,00 euro interamente versati